

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione sul messaggio 22 marzo 1952  
concernente la modificazione delle leggi 29 maggio 1913, 24 giugno 1924  
e 8 settembre 1947, sull'Istituto agrario cantonale

(del 10 settembre 1952)

1. Il messaggio in esame, promosso dal Consiglio di Stato, riconferma la funzione essenziale dell'Istituto agrario cantonale che ha per iscopo, a tenore dell'art. 1 della Legge, di impartire l'istruzione professionale agricola e di studiare i mezzi atti a promuovere lo sviluppo di tutti i rami dell'agricoltura ticinese. Se appena si risale ai testi precedenti, e, per tutti, al Testo Unico, nato dalle leggi 29 maggio 1913 e 24 giugno 1924, sempre ad un eguale fine mira il legislatore: al fine, cioè, di ordinare un corso di studi atto a trasformare l'antico uomo dei campi, provveduto soltanto di cognizioni elementari, spesso di solo impulso istintivo, in provetto ordinatore agricolo, secondo una disciplina attinta alle fonti vive dello studio e delle esperienze in sede di laboratorio. Le quali danno al giovane contadino nuovi e concreti apporti morali e professionali: essere possibile, è possibile, per testimonianza di concrete esperienze, educare la natura a maggior profitto dell'uomo.

Il Cattaneo, nelle sue esemplari considerazioni in materia di agricoltura, faceva appello, primieramente, alle opere dell'intelligenza, dello studio e dell'esperienza: e, non meno, il legislatore ticinese sempre attese ad accendere le luci dell'intelletto: esortando le classi rurali a tenere un occhio assiduo al solco ed uno, non meno assiduo, alla scienza, promuovente agevoli e moderne stazioni sperimentali, ad esempio, studi efficaci e borse di studio pertinenti alle concrete possibilità ed esigenze del Paese. Lo studio delle leggi ticinesi a favore dell'agricoltura sono testimonianze di stampo non effimero. L'istruzione professionale agricola guida la mano al legislatore nell'atto di fondare l'Istituto di Mezzana. A questo specifico intento, sorge e tien fermo la scuola: ed ecco, nella legge in esame, un passo innanzi: l'istruzione professionale sta al centro del nuovo testo, ma, in più allargando le funzioni, la nuova legge conferisce alla scuola « i mezzi atti a studiare e promuovere lo sviluppo di tutti i rami dell'agricoltura ticinese ». Nasce così, almeno nei fini, un Istituto con più ampi orizzonti ricavati dalle nuove conquiste. Di guida che il giovanetto agricoltore troverà a Mezzana la vita agricola nella sua interezza, e, sorretto da educatori esperti, potrà contribuire ad assecondare le nuove esperienze.

2. Il fatto nuovo, il fatto di assegnare alla scuola di Mezzana il compito di studiare i mezzi atti a « promuovere lo sviluppo di tutti i rami dell'agricoltura », trasforma la scuola, che, per l'addietro, pareva soltanto dovesse assolvere funzioni elementari, quanto proprie ed utili, in scuola con specifici fini di avviamento professionale, dove, in forza di questa nuova qualificazione, la scuola avvia gli allievi oltre i confini dell'insegnamento elementare dell'agricoltura. Studiare « i mezzi atti a promuovere » nuovi studi deve appunto significare andare oltre, tenere il passo, immettere, cioè, la scuola e l'allievo nel solco nuovo delle incessanti esperienze e conquiste. Tale indirizzo ha da essere soprattutto saggiato e consapevolmente applicato ai docenti: perchè la legge non sia, a volte, più innanzi di quanto non sia la vista del corpo insegnante. Può accadere. Accade, quando il docente ripete, in luogo di

volta per volta ricreare il sistema educativo. Questa Commissione loda l'indirizzo esplicitamente indicato nel Messaggio del Consiglio di Stato. A questo indirizzo occorre far capo. La scuola mira a concretare l'opera, cioè, per via di avviamento, di formazione e di perfezionamento professionale. Sono tre tempi distinti, e, persino, nel corso degli studi, autonomi. Si giunge all'unità, poi, (che se tale unità non fosse raggiunta il tutto resterebbe allo stato informe del frammento, che è quanto di peggio può accadere per qualsiasi ordine di scuola), si giunge all'unità, suggerisce questa Commissione, soltanto per efficacia di un preordinato sistema didattico. La didattica ha da essere tenuta in grande onore anche nelle scuole professionali. La didattica è un po' il codice di procedura: non è possibile chiedere il suffragio della legge se non per chiara procedura.

3. Il Dipartimento dell'agricoltura svolgeva, nel giro di quest'ultimi decenni, opera efficace al fine di concretare i mezzi adeguati per trasformare il contadino della zappa, dirò così, nel contadino illuminato e sorretto da cognizioni agricole proprie e moderne. Il Dipartimento, anche in questo messaggio, ripete: «Nessun reale ed effettivo progresso dell'agricoltura ticinese è possibile fintanto che la stessa non potrà disporre, innanzi tutto, di lavoratori altamente qualificati». Dove, nell'avverbio, è palese una preoccupazione: questa di dovere addestrare, con particolare cura, il contadino ticinese, il quale, per solco nativo avaro di frutti spontanei, deve, con acuta intelligenza, dissodare il campo ingrato. Al centro, dunque, del problema agricolo ticinese, per quanto attiene al modo di mettere a frutto il podere, la selva e l'alpe, s'alza una necessità: questa, in appunto, di istruire il contadino secondo scienza e metodo. Agevolare la frequenza alla scuola agricola, ecco un mezzo efficace, efficacissimo. Il legislatore, in proposito, accordava, con decreto legislativo, 8 settembre 1947, notevoli crediti annui in via di borse di studio: fr. 15.000.— annui a favore dei corsi regolari d'agricoltura, zootecnia e di caseificio; franchi 5.000.— a favore dei corsi temporanei di perfezionamento professionale agricolo. Lo Stato non è dunque rimasto indifferente. Un fatto nuovo ora agisce nel campo scolastico, per le recenti modificazioni apportate nel ramo delle scuole elementari. La nuova legge, 25 maggio del 1951, in deroga all'articolo 35 della legge 28 settembre 1914, ha stabilito e stabilisce che «l'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i fanciulli domiciliati nel Cantone, dai 6 ai 15 anni». L'obbligo scolastico è così prolungato di un anno. Uno speciale assolutorio (art. 2): «è rilasciato agli allievi i quali, superato il ramo inferiore, si iscrivono al Ginnasio o che a quattordici anni hanno concluso un contratto di tirocinio agricolo». Il nuovo ordinamento si completa con la Legge sull'insegnamento professionale — 25 maggio 1951 — in forza del quale sono state istituite Scuole di avviamento professionale con indirizzo artigiano-industriale, o agricolo, o commerciale o di economia domestica.

Per quanto concerne la Scuola di avviamento agricolo si osserva: il fine di tale scuola è questo «di impartire agli allievi un'istruzione elementare che permette loro di coadiuvare nell'esercizio di un'azienda o di prepararsi alla frequenza di una scuola agricola». Tale è il dispositivo che fa capo all'art. 1 della nuova Legge paragrafo 3. In forza di che (art. 4) «gli allievi che intendono dedicarsi all'agricoltura possono iniziare a 14 anni il tirocinio agricolo e sono in tal caso prosciolti dall'obbligo scolastico, o frequentare per un anno l'istituto agrario cantonale, la cui prima classe è da considerare come scuola di avviamento agricolo». Il quadro legislativo si completa con il decreto esecutivo, 14 marzo 1952, concernente l'istituzione del tirocinio agricolo. Qui abbiamo creduto opportuno indicare, partitamente, le varie leggi in materia scolastica per il ramo dell'obbligo scolastico, delle scuole di avviamento professionale e, infine, per quanto concerne l'istituzione, fatto nuovo, del tirocinio agricolo.

Si osserva: a tenore dell'art. 1, paragrafo 3, della Legge sull'insegnamento professionale, «le scuole di avviamento agricolo possono essere istituite nelle regioni rurali». Qui agiva soltanto e unicamente «l'amore del natio loco» in quanto le «regioni rurali», degni di questo nome, vale a dire convenientemente attrezzate, secondo scienza e metodo, sono nel Ticino mosche bianche, e, in più, non tanto alla «scuola della pratica» quanto alla scuola dello studio, sotto l'occhio vigile del docente, è possibile istruire e insieme educare il giovanetto all'arte dei campi. Tali scuole, se collocate e diffuse, in via di frammenti, per le così dette «regioni rurali», avrebbero finito per soddisfare soltanto — allo stato attuale del numero dei postulanti alle scuole agricole — un lodevole amore di regione. Le statistiche, indicate nel messaggio (356), sono in proposito eloquenti: di guisa che il numero dei postulanti, risultando esiguo, non legittima l'istituzione di corsi regionali.

4. Il che vale anche per i corsi obbligatori di tirocinio. E qui occorre sostare un momento. Il tirocinio agricolo (l'abbiamo già detto) è un fatto nuovo nella vita scolastica e nella vita sociale del paese. Il messaggio afferma che in base alle esperienze fatte in alcuni, non in molti, Cantoni d'oltralpe, gli esiti sono risultati buoni. Ma, ad un tempo, il messaggio sollecita la collaborazione delle famiglie agricole allo scopo di poter conferire al tirocinio una sua efficiente compiutezza. La quale è raggiungibile soltanto con la partecipazione attiva del cetto agricolo. Deve, di conseguenza, il cetto agricolo intendere l'utilità di avviare i figli ai corsi di tirocinio. Le previsioni statistiche, allestite dal Dipartimento, non sono per certo idonee, oggi almeno, a suscitare rosee speranze: appena si pensi, ad esempio, che all'inizio dei corsi gli allievi non supereranno la dozzina. A maggior ragione occorre, dunque, domiciliare nel cetto agricolo una persuasione: la persuasione intesa a considerare efficace, quanto indispensabile, la preparazione alla vita agricola nell'ordine iniziale dei corsi di tirocinio. Le statistiche, circa le possibili frequenze alle scuole agricole, consigliano di collocare tanto il corso di avviamento quanto i corsi di tirocinio all'Istituto di Mezzana.

Oltre alle statistiche. Occorre essere tutti persuasi di un fatto: soltanto per efficacia di una Scuola completa in tutti i rami agricoli, provvoluta di docenti all'uopo preparati, sarà possibile — e possibile — impartire un corso di studi, d'ordine teorico e pratico, efficiente, idoneo a preparare, finalmente, una giovane classe rurale esperta e qualificata. A questo scopo approda tutta la legislazione agricola. Ciò che spesso è stato soltanto un anelito, o per indifferenza della classe direttamente interessata, o per mancanza di una legislazione imperativa, oggi è invece un fatto operante. I corsi di avviamento, insieme a due corsi invernali obbligatori per apprendisti, a Mezzana, formano, per certo, un nuovo operoso capitolo nella storia dell'istruzione rurale ticinese.

5. La nuova legge in esame contempla, inoltre, i programmi di studio: un corso invernale di avviamento alla professione di agricoltore; due corsi invernali obbligatori per apprendisti (ai quali possono essere ammessi anche allievi non muniti di regolare contratto di tirocinio); un corso invernale di caseificio; corsi di perfezionamento agricolo; corso estivo per docenti di scuola elementare e maggiore; conferenze, infine, visite e sopralluoghi tendenti a destare nei partecipanti interesse per l'agricoltura e a completare la formazione professionale degli agricoltori (art. 3). Con dire semplice, quanto conciso, come suggeriscono le buone norme di legge, gli scopi dell'Istituto sono tutti indicati.

Ora sarebbe stato conveniente, osservava un membro di questa Commissione, partitamente illustrare il contenuto e la durata dei singoli corsi, i quali, sostanzialmente, ripetono il contenuto dei precedenti: non tanto innovano la delicata materia, quanto, invece, completano, nell'ordine di un'efficace esperienza acquisita, l'insegnamento agricolo. Notevole, per contro,, l'innova-

zione circa la capacità di ammissione: la legge vigente prevede la licenza della scuola elementare all'età di 16 anni compiuti. La nuova legge (art. 8) prevede, per l'assunzione ai corsi di avviamento, o la licenza della scuola maggiore o elementare di gradazione superiore, o un attestato equivalente e, per l'età, l'età minima di 14 anni compiuti. Era già nell'uso da parecchi anni. Per l'ammissione volontaria ai corsi professionali (art. 3 lett. b.) l'età minima prevista è di 15 anni compiuti: le condizioni di ammissione per gli altri corsi saranno dettate, volta per volta, dal Dipartimento agricoltura, udita la Commissione amministrativa. La nuova legge fa capo e si uniforma per l'età di ammissione ai corsi, alle recenti disposizioni sull'obbligo scolastico e alle speciali assolutorie.

6. Un nuovo ed ultimo ordinamento chiama lo Stato a gratuitamente fornire vitto e alloggio agli allievi del corso di avviamento e del corso apprendisti. Il messaggio chiarisce: il corso di avviamento è parte della costante azione dello Stato a pro del ceto agricolo e, quindi, anche mediante l'azione dei corsi di avviamento mira lo Stato a diffondere nel ceto agricolo, in modo concreto, la persuasione ed i mezzi atti a fornire alla prole un indirizzo di cognizioni e di lavoro secondo un ordine scolastico. Lo Stato ed i Comuni già concorrono a favore degli apprendisti agricoli. Gli apprendisti del ceto artigiano sono, in forza di legge, al beneficio delle trasferte e della refezione gratuite a mezzogiorno. Per il tirocinio agricolo: è il tirocinio immesso nella comunione domestica del datore di lavoro, dove ottiene, gratuitamente, vitto, alloggio riceve, inoltre, un salario mensile. Le leggi in materia sono esplicitate. Ora, come il giovane a tirocinio agricolo frequenterà i corsi invernali di Mezzana deve, il giovanetto, ritrovare alla scuola dello Stato quella stessa protezione almeno per il vitto e l'alloggio che, almeno per il vitto e l'alloggio, trova presso il datore di lavoro. Questa Commissione accede anche su questo punto alla nuova legge, la quale, provvida, è per certo destinata, anche in forza di questi benefici, a operosamente agire nel ceto agricolo.

7. La nuova legge, al titolo indennità e sussidi, seguendo il costante indirizzo dello Stato in questa materia, prevede, allo scopo di agevolare la frequenza dei corsi, un credito annuo di fr. 15.000,— destinato al sussidiamento delle spese di trasferta e delle rette per la permanenza nell'Istituto (art. 10). Questa Commissione, udito il capo del Dipartimento propone che il credito annuo sia portato a fr. 30.000.— incluse, in questa somma, le borse di studio. Tale aumento è giustificato dal fatto che, a seguito di nuovo e approfondito esame, l'azione indennità e sussidi può essere convenientemente sufficiente soltanto se adeguatamente provveduta di un sussidio annuo conforme ai fini e ai concreti bisogni. Si pensi, ad esempio, alle opere di sussidio destinate agli allievi del corso di avviamento e di tirocinio agricolo.

Questa Commissione, dopo avere esaminato il testo della nuova legge nelle singole norme e nel complesso, risultando il tutto conforme ai dispositivi costituzionali e alle analoghe leggi vigenti, decide per l'approvazione.

*p. la Commissione della Legislazione:*

Avv. Pino Bernasconi, relatore  
Borrelli F. — Giovannini — Lafranchi  
— Maderni — Stefani — Zorzi.